

Addì, 14 ottobre 2009

tra

Il Collegio dei Costruttori Edili di Brescia e Provincia rappresentato dal delegato alle politiche sindacali Rag. Tiziano Pavoni e Sig. Ernesto Bruni Zani

e

(in ordine alfabetico)




la FeNEAL-UIL della provincia di Brescia, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Raffaele Merigo;

le FILCA-CISL competenti per la provincia di Brescia rappresentate dai Segretari Sigg. Antonio Lazzaroni e Sara Piazza;

le FILLEA-CGIL competenti per la provincia di Brescia rappresentate dai Segretari Sigg. Renzo Bortolini e Gabriele Calzaferri.

Premesso che:

- la crisi economica, ormai globalizzata ed intersettoriale, sta producendo conseguenze negative anche nel comparto edile bresciano;
- una soluzione alla attuale crisi deve essere trovata, prioritariamente, a livello internazionale e nazionale attraverso idonee politiche economiche di sostegno alle imprese ed al reddito dei lavoratori, per esempio prevedendo una riforma organica degli ammortizzatori sociali, e per quanto attiene il settore edile con una politica, anche fiscale, a sostegno del patrimonio edilizio e delle infrastrutture;
- in ambito locale e nell'attuale contesto economico le parti sociali concordano sull'opportunità di predisporre strumenti, di natura transitoria, a sostegno e a favore sia dei lavoratori che delle imprese in quanto entrambi, seppure in misura e con conseguenze diverse, stanno subendo una congiuntura economica sfavorevole originatasi in ambito finanziario;



- le parti convengono che tali interventi, da attuarsi con le risorse disponibili presso il sistema paritetico, devono essere compatibili con un quadro di sostenibilità economica, anche di lungo periodo, rispetto ai bisogni, anche futuri e durante la vigenza delle misure concordate, degli enti paritetici stessi, in particolare della Cassa Edile e dell'intero comparto edile bresciano;
- tale esigenza comporta la necessità di monitorare costantemente gli effetti economici delle misure adottate, attraverso periodici incontri della Commissione Intersindacale di Segreteria, di cui al contratto collettivo provinciale di lavoro 15 aprile 1998, cui è demandato il compito di verificare l'equilibrio di gestione degli enti paritetici, in modo speciale della Cassa Edile;
- in ogni caso le parti si incontreranno nuovamente nel mese di aprile 2010 per una verifica dell'andamento e degli effetti degli interventi introdotti dal presente accordo sul comparto edile e sul sistema degli enti paritetici.


Tutto ciò premesso tra le parti si conviene quanto segue:

- le premesse sono parte integrante del presente accordo;
- gli interventi a sostegno del settore edile, disciplinati dal presente accordo, sono straordinari, a carattere sperimentale e transitorio con decorrenza iniziale 1° ottobre 2009 e termine finale come indicato nella disciplina di dettaglio della singola misura;
- per fronteggiare l'attuale momento di crisi economica sono introdotte le seguenti misure di sostegno al comparto edile bresciano:


1) Agevolazione al credito per le imprese edili bresciane

E' istituito un intervento straordinario volto ad agevolare l'accesso al credito delle imprese edili iscritte alla CAPE ed in possesso dei requisiti in seguito specificati.

Tale intervento consiste nella costituzione di un fondo, da parte della CAPE, da destinare a contro garantire le garanzie rilasciate da, e solo da, Confidi Lombardia nei confronti delle imprese edili iscritte alla CAPE ed in possesso dei requisiti di seguito specificati.







2

Tale fondo ammonterà a 100.000,00 (centomila) euro che la CAPE metterà a disposizione dell'iniziativa.

Il fondo, che la Cape metterà a disposizione di Confidi Lombardia, potrà essere utilizzato, per la sua funzione di garanzia, per le sole richieste di finanziamento presentate a decorrere dal 1° ottobre 2009 e fino al 31 dicembre 2011. Dopo tale data il fondo sarà mantenuto attivo per ulteriori 60 mesi al fine di garantire il pagamento dei finanziamenti concessi. In ogni caso cesserà la propria funzione il 31 dicembre 2016. Successivamente a tale data, il Confidi sarà debitore nei confronti della CAPE di una somma pari a quella versata ai sensi del presente accordo, che non risulti impegnata in garanzia, con riferimento ai finanziamenti erogati alla data di scadenza dell'accordo.

Successivamente a tale data le parti si ritroveranno per verificare l'eventuale opportunità di un eventuale recupero delle somme impegnate in garanzia definendo se del caso tempi e modi dello stesso.


Le imprese potranno usufruire del presente intervento straordinario per ottenere finanziamenti, entro il limite massimo di euro 30.000, per ciascuna impresa e per ciascun finanziamento, finalizzati esclusivamente al pagamento della contribuzione, nella sua interezza, alla CAPE. Sono esclusi interventi di credito destinati a soddisfare ogni altra esigenza di liquidità dell'impresa.

L'intervento straordinario è riservato alle imprese in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere iscritte alla CAPE da almeno 18 mesi, anche non consecutivi, se con sede legale in provincia di Brescia, ovvero 60 mesi, consecutivi, se con sede legale in altra provincia.

Per le sole imprese aventi sede legale nella provincia di Brescia sono utili ai fini del raggiungimento del requisito in oggetto anche i periodi di iscrizione effettuati in trasferta presso altra Cassa Edile;

2. dal 1° febbraio 2009 non siano state inserite per più di una volta dalla CAPE nell'elenco, inviato alla Banca dati nazionale, delle imprese irregolari, oltre, eventualmente, la segnalazione per il mancato pagamento afferente il mese precedente quello di richiesta del finanziamento;
3. siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti per il rilascio del DURC.



PAG

COLL COSTR BRESCIA






030381798



27/10/2009 14:08

3



Resta inteso che le condizioni attuative del presente intervento straordinario saranno recepite in apposita convenzione stipulata tra la CAPE e Confidi Lombardia dopo il necessario parere favorevole dei revisori dei conti della CAPE stessa e di Confidi Lombardia.

2) Attività formative

Al fine di far fronte ai presumibili oneri a carico della Scuola Edile Bresciana connessi alla attuale crisi economica le parti sociali convengono sulla necessità di concedere alla Scuola Edile Bresciana, attraverso la CAPE, una dotazione finanziaria aggiuntiva di 300.000, 00 (trecentomila) euro da attuarsi mediante una anticipazione delle quote contributive di spettanza della Scuola stessa per gli anni a venire.

L'erogazione sarà effettuata solo previa apposita richiesta della Scuola Edile Bresciana.

3) Contribuzione CAPE

Il contributo di funzionamento dovuto alla CAPE è fissato, con decorrenza 1° ottobre 2009 e fino al 30 settembre 2010, nella misura del 2,52%, di cui il 2,10% a carico impresa e lo 0,42% a carico lavoratore.

Con decorrenza 1° ottobre 2010 il contributo in parola tornerà nella attuale misura del 2,65%, di cui il 2,208% a carico impresa e lo 0,442% a carico lavoratore.



4) Assistenze straordinarie a favore dei lavoratori iscritti alla CAPE

Nei limiti di uno stanziamento complessivo di 1.100.000 euro, a valere per entrambe le assistenze di seguito indicate, a favore dei lavoratori delle imprese regolarmente iscritti alla CAPE, sono introdotte due nuove assistenze straordinarie, a carattere sperimentale e transitorio, per il periodo 1° ottobre 2009 - 30 settembre 2010.



L'erogazione dei contributi previsti da tali nuove assistenze avverrà in ordine di presentazione delle domande e fino al limite dello stanziamento complessivo di 1.100.000 euro, tenendo conto delle prenotazioni e degli stanziamenti a preventivo.

a) Contributo ad integrazione del reddito per lavoratori posti in Cassa Integrazione Guadagni ex lege n.427/1975

Nei limiti dello stanziamento complessivo sopra visto agli operai delle imprese regolarmente iscritti in CAPE, che siano coinvolti in misure di cassa integrazione guadagni ordinaria per mancanza di lavoro ex lege n.427/1975 che abbiano inizio, ovvero che siano in corso, nel periodo compreso dal 1° ottobre 2009 e fino al 30 settembre 2010, nonché per gli operai apprendisti sospesi dal lavoro per la medesima causale e nel medesimo arco temporale, è riconosciuto un contributo straordinario settimanale per la durata dell'intervento di integrazione salariale pari ad euro 40,00 lordi settimanali per un massimo di 13 settimane e comunque fino ad un massimo di 520 euro per anno Cassa Edile e per ciascun richiedente.

Il lavoratore per beneficiare del contributo straordinario, oltre al possesso dei requisiti previsti dalle condizioni generali per la maturazione del diritto alle assistenze della CAPE, deve essere regolarmente iscritto alla CAPE, al momento della sua sospensione dall'attività lavorativa per cassa integrazione, da almeno 12 mesi rispetto alla data di inizio della cassa integrazione. Tale anzianità di iscrizione può anche essere data da periodi non consecutivi solo per i dipendenti di imprese edili aventi la sede legale in provincia di Brescia. Per i soli dipendenti di imprese aventi sede legale nella provincia di Brescia sono utili ai fini del raggiungimento del requisito in oggetto anche i periodi di iscrizione effettuati in trasferta presso altra Cassa Edile.

Il lavoratore per beneficiare del contributo straordinario deve presentare apposita domanda alla CAPE entro 90 giorni dall'inizio della cassa integrazione ovvero dal 1°



ottobre 2009, se a tale data si trovava già in cassa integrazione. Nella domanda dovrà essere specificato il periodo in cui il lavoratore si trova in cassa integrazione.



Sarà cura della CAPE verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal lavoratore eventualmente richiedendo all'impresa una dichiarazione attestante il coinvolgimento del lavoratore nella procedura di cassa integrazione e la durata della cassa integrazione stessa con la specificazione della causale nonché, se ritenuto necessario, copia della autorizzazione alla cassa integrazione rilasciata dall'Inps.

b) Contributo ad integrazione del reddito per lavoratori in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con imprese iscritte in CAPE

Nei limiti dello stanziamento complessivo sopra visto, ai lavoratori che si trovino in stato di disoccupazione in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro per una delle causali previste dalla normativa in materia di indennità di disoccupazione e che, fino alla data in cui ha inizio lo stato di disoccupazione, siano stati regolarmente iscritti alla CAPE, è riconosciuto un contributo straordinario settimanale, per la durata dello stato di disoccupazione, pari ad euro 40,00 lordi settimanali per un massimo di 13 settimane e comunque fino ad un massimo di 520 euro per anno Cassa Edile e per ciascun richiedente. Il contributo è concesso subordinatamente alla permanenza dello stato di disoccupazione per il periodo di godimento del contributo stesso.

Tale assistenza è introdotta in via sperimentale a favore dei lavoratori in stato di disoccupazione, nel periodo compreso dal 1° ottobre 2009 e fino al 30 settembre 2010, ovvero che, trovandosi in stato di disoccupazione prima del 1° ottobre, siano alla medesima data del 1° ottobre ancora nella stessa condizione. In questa ultima ipotesi il contributo è concesso per il solo periodo successivo al 1° ottobre.

Il lavoratore per beneficiare del contributo straordinario, oltre al possesso dei requisiti previsti dalle condizioni generali per la maturazione del diritto alle assistenze della CAPE, deve essere stato regolarmente iscritto alla CAPE, fino al momento in cui è cessato il rapporto di lavoro, da almeno 12 mesi rispetto a tale data. L'anzianità di iscrizione può anche essere data da periodi non consecutivi solo per i dipendenti di imprese edili aventi la sede legale in provincia di Brescia. Per i soli dipendenti di



PAG 11/12

COLL COSTR BRESCIA



030381798

27/10/2009 14:08



6

imprese aventi sede legale nella provincia di Brescia sono utili ai fini del raggiungimento del requisito in oggetto anche i periodi di iscrizione effettuati in trasferta presso altra Cassa Edile.

Il lavoratore per beneficiare del contributo straordinario deve presentare apposita domanda alla CAPE entro 90 giorni dal momento in cui ha inizio lo stato di disoccupazione ovvero dal 1° ottobre 2009, se la condizione di disoccupazione del lavoratore è anteriore a tale data. Alla domanda dovrà essere allegata apposita certificazione da cui risulti l'inizio e/o il perdurare della disoccupazione nonché se disponibile copia della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.

Sarà cura della CAPE verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal lavoratore eventualmente verificando, se possibile, presso il Centro per l'Impiego e l'Inps la situazione lavorativa del richiedente.


Letto, confermato e sottoscritto.

COLLEGIO COSTRUTTORI


EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA



FENEX-UIL



FILCA-CISL
Piozzolo



FILLEA-CGIL
Adelfo